

Bruxelles, 17 giugno 2019
(OR. en)

10278/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0169(COD)**

ENV 575
SAN 301
CONSOM 185
AGRI 300
CODEC 1218

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9909/19
n. doc. Comm.:	9498/18 + ADD 1 - COM(2018) 337 final - Annex
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua – Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 28 maggio 2018 la Commissione ha adottato la proposta legislativa di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua¹, ovvero il cosiddetto regolamento sul riutilizzo dell'acqua.
2. Obiettivo generale della proposta è quello di affrontare il problema della carenza idrica in tutta l'UE attraverso l'utilizzo di acque depurate a fini di irrigazione agricola. In tal modo, il riutilizzo dell'acqua potrà contribuire all'economia circolare e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Nel contempo, la proposta protegge la salute umana e animale e l'ambiente fissando prescrizioni minime sia per la qualità delle acque depurate sia per il controllo della conformità, unitamente all'armonizzazione dei principali elementi della gestione dei rischi.

¹ Doc. 9498/18 + dall'ADD 1 all'ADD 6.

3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere sulla proposta il 12 dicembre 2018², mentre il Comitato delle regioni ha adottato il proprio parere il 6 dicembre 2018³.
4. Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione il 12 febbraio 2019 (588 voti a favore, 23 voti contrari e 66 astensioni).

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

5. Il 14 giugno 2018 la Commissione ha presentato al Gruppo "Ambiente" la sua proposta legislativa e la relativa valutazione d'impatto. Il gruppo ha esaminato la valutazione d'impatto e ha avviato l'analisi della proposta.
6. Durante la presidenza rumena si sono registrati notevoli progressi a livello di esperti per far convergere le opinioni circa l'ambito e le modalità di applicazione del regolamento, le procedure per consentire il riutilizzo dell'acqua e la gestione dei rischi nonché l'allegato I ("Utilizzi e prescrizioni minime") e l'allegato II ("Principali elementi della gestione dei rischi").
7. Il 12 giugno 2019 la presidenza ha presentato al Comitato dei rappresentanti permanenti un testo di compromesso generale concernente il regolamento sul riutilizzo dell'acqua (doc. 9909/19) ai fini della discussione.

² NAT/723-EESC-2018-02925.

³ ENVE-VI/034.

8. La presidenza ritiene che il testo di compromesso presentato al Coreper offra un delicato equilibrio tra i vari interessi. Di seguito gli elementi principali.
- Gli Stati membri che non intendono praticare il riutilizzo dell'acqua hanno la possibilità di decidere autonomamente se e quando ritengono opportuno cominciare tale pratica. A seguito di tale decisione, i suddetti Stati membri possono astenersi dall'obbligo di istituire il quadro amministrativo per consentire il riutilizzo dell'acqua. La decisione deve essere comunicata alla Commissione e resa pubblica.
 - Le prescrizioni minime in materia di qualità delle acque depurate di cui all'allegato I mantengono inalterata la proposta della Commissione. Tali prescrizioni scaturiscono dalle discussioni svoltesi tra esperti degli Stati membri per un periodo di tre anni e si basano su una relazione del Centro comune di ricerca ispirata alle norme e alle pratiche sul riutilizzo dell'acqua riconosciute a livello internazionale. Secondo gli esperti tecnici, dette prescrizioni minime proteggono in maniera sufficiente la salute umana e animale e l'ambiente. Inoltre, il testo di compromesso prevede un riesame delle prescrizioni minime a cura della Commissione.
 - Il riutilizzo dell'acqua è consentito solo sulla base di un permesso o di un'autorizzazione concessi dalle autorità competenti degli Stati membri. Il sistema che consente la produzione e l'erogazione di acque depurate prevede obblighi armonizzati generali, offrendo nel contempo agli Stati membri sufficiente flessibilità nello stabilire le modalità dettagliate delle procedure per la concessione dei permessi o delle autorizzazioni a livello nazionale.

- Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua costituisce la base per consentire la produzione e l'erogazione di acque depurate. L'approccio della gestione dei rischi individua e gestisce i possibili rischi riguardanti le acque depurate in maniera proattiva, allo scopo di assicurare una protezione sufficiente della salute umana e animale e dell'ambiente.
 - L'obbligo di informare i cittadini in merito al riutilizzo dell'acqua nonché l'obbligo di informare la Commissione circa il controllo dell'attuazione restano in vigore per quegli Stati membri in cui le acque depurate sono utilizzate a fini di irrigazione agricola.
 - L'entrata in applicazione del regolamento è fissata a cinque anni dall'entrata in vigore. Ne consegue che gli Stati membri dispongono del tempo sufficiente per adempiere agli obblighi del regolamento.
9. Dalle discussioni in sede di Coreper il 12 giugno 2019 è emerso un ampio sostegno all'idea di giungere ad un orientamento generale in occasione del Consiglio "Ambiente" del 26 giugno 2019. Tuttavia, un numero limitato di delegazioni ha ribadito il parere che le prescrizioni minime di cui all'allegato I debbano essere più rigorose e che le disposizioni sulla gestione dei rischi debbano essere rafforzate. Alla luce delle discussioni, durante la riunione del Coreper la presidenza ha presentato nuove modifiche per affinare ulteriormente il testo di compromesso.
- Chiarimento in merito al legame tra la disposizione del regolamento concernente la valutazione generale e il riesame delle prescrizioni minime per la qualità delle acque depurate. Il testo di compromesso modificato prevede che la Commissione debba procedere alla valutazione otto anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. Inoltre, sulla base dei risultati di questa valutazione o qualora le nuove conoscenze tecniche e scientifiche lo rendano necessario, la Commissione può valutare la necessità di rivedere le prescrizioni minime e, ove opportuno, presentare proposte legislative di modifica in conformità del trattato. Tali modifiche sono rispecchiate nell'articolo 13 e nel considerando 15 bis, come pure nella soppressione dell'articolo 13 bis.

- Spiegazione, all'articolo 9, della procedura di cooperazione tra Stati membri in merito al riutilizzo transfrontaliero delle acque reflue urbane trattate.
- Maggiore chiarezza giuridica circa l'applicazione di prescrizioni più severe – qualora la valutazione ravvisi la sussistenza di un rischio – mediante la soppressione del paragrafo alla fine della lettera a) dell'allegato I, sezione 2.

Il testo di compromesso risultante dalle discussioni in sede di Coreper figura nell'allegato della presente nota. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** (aggiunte) e mediante [...] (soppressioni).

III. CONCLUSIONE

9. Si invita il Consiglio a esaminare il testo di compromesso che figura nell'allegato della presente nota al fine di giungere a un accordo su un orientamento generale.

L'orientamento generale costituirà il mandato del Consiglio per i negoziati futuri con il Parlamento europeo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) Le crescenti pressioni cui sono sottoposte le risorse idriche dell'Unione europea determinano scarsità d'acqua e deterioramento della qualità delle acque. In particolare, i cambiamenti climatici e le siccità contribuiscono in misura significativa all'esaurimento delle riserve di acqua dolce dovuto all'agricoltura e allo sviluppo urbano.
- (2) Attraverso un più ampio riutilizzo delle acque reflue sottoposte a trattamento l'Unione potrebbe rafforzare la propria capacità di reazione di fronte alla crescente pressione sulle risorse idriche. La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ menziona il riutilizzo dell'acqua tra le misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di applicare per conseguire gli obiettivi della direttiva, vale a dire un buono stato delle acque sotto il profilo qualitativo e quantitativo per quanto riguarda le acque superficiali e sotterranee. La direttiva 91/271/CEE del Consiglio⁴ dispone che le acque reflue che siano state sottoposte a trattamento devono essere riutilizzate ogniqualvolta ciò risulti appropriato.
- (3) Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee"⁵ la Commissione evidenzia il riutilizzo dell'acqua per l'irrigazione o per uso industriale come opzione alternativa di approvvigionamento idrico che merita l'attenzione dell'Unione.

³ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁴ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

⁵ COM(2012) 673.

(4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea"⁶ stabilisce la gerarchia dei provvedimenti che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione per gestire la scarsità d'acqua e le siccità. La comunicazione sostiene che, nelle regioni in cui tutte le misure di prevenzione sono state attuate conformemente alla gerarchizzazione delle opzioni idriche e in cui la domanda è tuttora superiore alla disponibilità di acqua, al fine di ridurre l'impatto di siccità gravi si potrebbe considerare, in alcune circostanze e tenendo conto della dimensione costi-benefici, di utilizzare come approccio alternativo infrastrutture aggiuntive di approvvigionamento idrico.

(4 bis) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea⁷, ricorda che nella gestione delle risorse idriche si dovrebbe privilegiare un approccio orientato alla domanda; tuttavia ritiene che l'Unione debba adottare un approccio olistico alla gestione delle risorse idriche, che abbinì misure orientate alla domanda, misure per l'ottimizzazione delle risorse esistenti nel ciclo dell'acqua e misure per la creazione di nuove risorse, e che tale approccio debba includere considerazioni ambientali, sociali ed economiche.

(5) Nel suo "Piano d'azione per l'economia circolare"⁸, la Commissione si è impegnata ad adottare una serie di azioni per promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate, compresa l'elaborazione di una proposta legislativa sulle prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell'acqua.

⁶ COM(2007) 414.

⁷ **2008/2074 (INI).**

⁸ COM(2015) 614.

(5 bis) Lo scopo di questo strumento giuridico sul riutilizzo dell'acqua è quello di favorire una maggiore diffusione di tale riutilizzo laddove opportuno ed efficiente in termini di costi, creando in tal modo un quadro che consenta agli Stati membri di praticare il riutilizzo dell'acqua qualora lo desiderino o ne abbiano necessità. Il riutilizzo dell'acqua è un'alternativa promettente per molti Stati membri: attualmente, tuttavia, solo una piccola parte di essi pratica il riutilizzo dell'acqua e ha adottato disposizioni legislative o norme nazionali a tale riguardo. Il presente strumento giuridico dovrebbe essere sufficientemente flessibile da consentire la prosecuzione del riutilizzo dell'acqua, permettendo nel contempo ad altri Stati membri di applicare tali norme allorché decidono di introdurre questa pratica in un secondo momento.

(6) Si stima che il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, ad esempio quelle provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane o da stabilimenti industriali, abbia un minore impatto ambientale rispetto ad altri metodi alternativi di approvvigionamento idrico, quali i trasferimenti d'acqua o la desalinizzazione; ciononostante il ricorso a tale pratica è piuttosto limitato nell'Unione. Il motivo è parzialmente da ricercare nella mancanza di norme ambientali o sanitarie comuni dell'Unione per il riutilizzo dell'acqua e, per quanto riguarda più in particolare i prodotti agricoli, nei potenziali ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti irrigati con acque depurate.

(7) Si potranno conseguire norme sanitarie in materia di igiene alimentare applicabili ai prodotti agricoli irrigati con acque depurate soltanto se le prescrizioni in materia di qualità delle acque depurate destinate all'irrigazione agricola non presentano differenze significative tra uno Stato membro e l'altro. L'armonizzazione delle prescrizioni contribuirà anche all'efficiente funzionamento del mercato interno per quanto riguarda tali prodotti. È pertanto opportuno introdurre un livello minimo di armonizzazione definendo prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell'acqua. Tali prescrizioni minime dovrebbero consistere in parametri minimi applicabili alle acque depurate e in altre prescrizioni qualitative più rigorose o supplementari che le autorità competenti imporranno, ove necessario, in aggiunta a eventuali misure di prevenzione pertinenti. [...] I parametri sono basati sulla relazione tecnica del Centro comune di ricerca della Commissione e rispecchiano le norme internazionali in materia di riutilizzo dell'acqua.

- (7 bis) Il riutilizzo dell'acqua a fini di irrigazione agricola può altresì contribuire a promuovere l'economia circolare recuperando i nutrienti dalle acque depurate e applicandoli ai raccolti mediante tecniche di fertirrigazione. Il riutilizzo dell'acqua potrebbe in tal modo ridurre potenzialmente la necessità di applicazioni integrative di concime inorganico.**
- (7 ter) Fra i motivi individuati per spiegare la scarsa diffusione del riutilizzo dell'acqua in Europa rientrano gli ingenti investimenti necessari per ammodernare gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e la mancanza di incentivi finanziari per applicare il riutilizzo dell'acqua al settore dell'agricoltura. Dette questioni possono essere affrontate promuovendo regimi innovativi e incentivi economici per tenere conto adeguatamente dei costi e dei benefici socioeconomici e ambientali del riutilizzo dell'acqua.**
- (8) Il rispetto delle prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo n. 6 inteso a garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie, nonché un significativo aumento del riciclaggio e del riutilizzo dell'acqua in condizioni sicure a livello mondiale. Inoltre, il presente regolamento intende assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo alla tutela dell'ambiente.
- (8 bis) Il riciclaggio e il riutilizzo delle acque reflue trattate offrono un notevole potenziale. Al fine di incoraggiare tali pratiche a livello nazionale, le acque reflue trattate possono essere utilizzate per scopi diversi rispetto a quelli previsti dal presente regolamento, secondo quanto ritenuto necessario sulla base delle caratteristiche e delle esigenze nazionali. A tal fine, si potrebbero adottare disposizioni nazionali sul riutilizzo dell'acqua per assicurare la protezione dell'ambiente e della salute umana da tali utilizzi.**

- (9) La gestione dei rischi dovrebbe consistere nell'individuare e gestire i rischi in modo proattivo e integrare il concetto di produzione di acque depurate della qualità richiesta per usi specifici. La valutazione del rischio dovrebbe poggiare sui principali [...] **elementi** della gestione dei rischi e individuare eventuali prescrizioni supplementari relative alla qualità dell'acqua necessarie per garantire un livello sufficiente di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale. **A tal fine, i piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua dovrebbero assicurare che le acque depurate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci siano rischi né per la salute umana e animale né per l'ambiente. Al fine di elaborare tali piani di gestione dei rischi si potrebbero utilizzare gli orientamenti o le norme internazionali vigenti, ad esempio gli orientamenti per la valutazione e la gestione dei rischi per la salute riguardo al riutilizzo di acqua non potabile (ISO 20426:2018), gli orientamenti per l'utilizzo delle acque reflue trattate per progetti di irrigazione (ISO 16075:2015) o gli orientamenti dell'OMS⁹. È opportuno prestare particolare attenzione alla protezione dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano e/o delle relative zone di salvaguardia.**
- (10) Al fine di proteggere efficacemente [...] la salute umana **e animale e l'ambiente**, è opportuno che i gestori degli impianti di depurazione siano responsabili in via primaria della qualità delle acque depurate **fino al punto di conformità**.

Per conformarsi alle prescrizioni minime e alle eventuali altre condizioni stabilite dall'autorità competente, i gestori degli impianti di depurazione dovrebbero monitorare la qualità delle acque depurate. È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni minime applicabili al monitoraggio, definendo le frequenze delle attività ordinarie di monitoraggio e la tempistica e gli obiettivi prestazionali del controllo di validazione. Alcune prescrizioni applicabili alle attività ordinarie di monitoraggio sono specificate in conformità della direttiva 91/271/CEE.

⁹ https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/gsuweg2/en/

(10 bis) Le acque depurate contemplate nelle prescrizioni del presente regolamento sono ottenute da acque reflue che sono state raccolte in reti fognarie e trattate in impianti di trattamento delle acque reflue urbane in conformità della direttiva 91/271/CEE e che seguono ulteriori trattamenti (nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane o in un impianto di depurazione) per soddisfare i parametri di cui all'allegato I del presente regolamento. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) inferiore a 2 000 non vige l'obbligo di essere provvisti di reti fognarie. Ciononostante, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di a.e. inferiore a 2 000 che confluiscono [...] in reti fognarie dovrebbero essere soggette a un trattamento appropriato prima dello scarico di tali acque reflue in acque dolci e in estuari, a norma dell'articolo 7 della direttiva 91/271/CEE. In tale contesto, le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di a.e. inferiore a 2 000 rientrerebbero nell'ambito di applicazione del presente regolamento solo quando confluiscono in una rete fognaria e sono soggette a trattamento in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Analogamente, il presente regolamento non riguarda le acque reflue industriali biodegradabili provenienti da impianti appartenenti ai settori industriali di cui all'allegato III della direttiva 91/271/CEE, a meno che le acque reflue provenienti da tali impianti confluiscono in una rete fognaria e siano soggette a trattamento in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

(10 ter) Il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate a fini di irrigazione agricola costituisce un intervento orientato al mercato, basato sulle richieste e sulle esigenze del settore agricolo, in particolare in taluni Stati membri che devono far fronte a penurie di risorse idriche. I gestori degli impianti di depurazione e gli utilizzatori finali dovrebbero collaborare per far sì che la qualità dell'acqua depurata prodotta conformemente alle prescrizioni minime stabilite dal presente regolamento soddisfi le esigenze degli utilizzatori finali per quanto riguarda le categorie di colture. Nei casi in cui le classi di qualità delle acque prodotte dai gestori di impianti di depurazione non siano compatibili con la categoria di coltura e con la tecnica di irrigazione già presenti nell'area servita (ad es. in un sistema di erogazione collettivo), è possibile giungere a prescrizioni in materia di qualità dell'acqua utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con altre opzioni diverse dal trattamento delle acque depurate, in linea con l'approccio multibarriera.

(11) È necessario garantire l'utilizzo sicuro delle acque depurate, in modo da incoraggiare il riutilizzo dell'acqua a livello dell'Unione e rafforzare la fiducia del pubblico in tale pratica. [...] **La produzione e l'erogazione di acque depurate [...] a fini di irrigazione agricola dovrebbero** pertanto essere permesse [...] solo sulla base di **un permesso o di un'autorizzazione [...] concessi** dalle autorità competenti degli Stati membri. Al fine di garantire un approccio armonizzato a livello dell'Unione, nonché la tracciabilità e la trasparenza, le norme sostanziali applicabili [...] **al permesso o all'autorizzazione di cui sopra** dovrebbero essere definite a livello di Unione. Le modalità dettagliate delle procedure per la concessione **dei permessi o** delle autorizzazioni, **ad esempio le autorità competenti e i termini**, dovrebbero tuttavia essere stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare le procedure vigenti per la concessione **dei permessi o** delle autorizzazioni, adattate per tener conto delle prescrizioni introdotte dal presente regolamento. **Nel designare la o le parti o autorità responsabili dell'elaborazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua e l'autorità competente per la concessione del permesso o dell'autorizzazione per la produzione e l'erogazione delle acque depurate, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che non vi siano conflitti di interessi.**

- (12) Le disposizioni del presente regolamento sono complementari alle prescrizioni previste da altri atti legislativi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi per la salute e l'ambiente. Onde assicurare un approccio olistico nei confronti degli eventuali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente, i gestori degli impianti di depurazione e le autorità competenti dovrebbero pertanto tener conto delle prescrizioni stabilite in altre pertinenti normative dell'Unione, e segnatamente: le direttive del Consiglio 86/278/CEE, 91/676/CEE¹⁰ e 98/83/CE¹¹, le direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE, i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 178/2002¹², (CE) n. 852/2004¹³, (CE) n. 183/2005¹⁴, (CE) n. 396/2005¹⁵ e (CE) n. 1069/2009¹⁶, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/7/CE¹⁷, 2006/118/CE¹⁸, 2008/105/CE¹⁹ e 2011/92/UE²⁰, i regolamenti della Commissione (CE) n. 2073/2005²¹, (CE) n. 1881/2006²² e (CE) n. 142/2011²³.

¹⁰ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pagg. 1-8).

¹¹ Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

¹² Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

¹⁷ Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

¹⁸ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

¹⁹ Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

²⁰ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

²² Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

²³ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

- (13) Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare e contempla la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'immissione sul mercato degli alimenti destinati al consumo umano. Detto regolamento tratta della qualità sanitaria degli alimenti e uno dei suoi principi fondamentali è che la responsabilità della sicurezza degli alimenti incombe in via primaria all'operatore del settore alimentare. Tale regolamento è anche oggetto di orientamenti dettagliati, tra i quali è da segnalare la "Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene (2017/C 163/01)". [...] **Le prescrizioni minime** per le acque depurate [...] **stabilite** nel presente regolamento non impediscono agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità dell'acqua necessaria per conformarsi al regolamento (CE) n. 852/2004 utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con altre opzioni diverse dal trattamento.
- (14) Al fine di promuovere la fiducia nel riutilizzo dell'acqua dovrebbero essere fornite informazioni al pubblico. La diffusione di informazioni in materia di riutilizzo idrico dovrebbe consentire una maggiore trasparenza e tracciabilità e potrebbe risultare di particolare interesse anche per altre autorità pertinenti che potrebbero considerare il riutilizzo dell'acqua per un uso specifico.

(15) La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ mira a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale²⁵ (convenzione di Aarhus). La direttiva 2003/4/CE dispone obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ tratta la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni del presente regolamento relative all'accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell'attuazione dovrebbero lasciare impregiudicate le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

(15 bis) Le prescrizioni minime per il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate rispecchiano le conoscenze scientifiche disponibili così come le norme e le pratiche sul riutilizzo dell'acqua riconosciute a livello internazionale e garantiscono che tali acque possano essere utilizzate in maniera sicura a fini di irrigazione agricola, onde assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente. Alla luce dei risultati della valutazione del presente regolamento o qualora i nuovi sviluppi scientifici e il progresso tecnico lo rendano necessario, la Commissione potrebbe valutare la necessità di rivedere le prescrizioni minime di cui all'allegato I, sezione 2, e, ove opportuno, dovrebbe presentare proposte legislative di modifica in conformità del trattato.

²⁴ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

²⁵ GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

²⁶ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

- (16) Al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico [...] **i principali elementi della** gestione dei rischi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare [...] detti [...] **elementi**. [...] È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (17) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme dettagliate relative [...] al formato e alla presentazione delle informazioni che gli Stati membri devono fornire sul controllo dell'attuazione del presente regolamento, nonché relative al formato e alla presentazione delle informazioni sul quadro generale a livello dell'Unione elaborato dall'Agenzia europea dell'ambiente. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.

²⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

²⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (18) Le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità delle acque depurate alle condizioni indicate **nel permesso o** nell'autorizzazione. In caso di mancata conformità, dovrebbero imporre [...] **alla o alle parti o autorità responsabili** di adottare le misure necessarie per garantire la conformità. [...] **È opportuno** sospendere l'erogazione delle acque depurate ogniqualvolta la mancata conformità comporti un significativo rischio per l'ambiente o per la salute umana.
- (19) Le autorità competenti dovrebbero cooperare con altre pertinenti autorità, scambiandosi informazioni, al fine di garantire la conformità con le pertinenti prescrizioni nazionali e dell'Unione.
- (20) I dati forniti dagli Stati membri sono fondamentali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare l'efficacia della legislazione alla luce degli obiettivi perseguiti.
- (21) A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. La valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di eventuali misure supplementari.
- (22) [...]
- (23) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

- (24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la protezione della salute umana e **animale** e dell'ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (25) È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del presente regolamento e affinché i gestori si preparino all'applicazione delle nuove norme.
- (25 bis) La direttiva 2000/60/CE prevede che gli Stati membri che dispongono della necessaria flessibilità includano misure supplementari nei programmi di misure adottate per sostenere gli sforzi tesi a conseguire gli obiettivi di qualità dell'acqua stabiliti da tale direttiva. L'elenco non limitativo delle misure supplementari di cui all'allegato VI, parte B, della direttiva 2000/60/CE contiene, tra le altre cose, misure tese a favorire il riutilizzo dell'acqua. In questo contesto e in linea con la gerarchia dei provvedimenti che potrebbero essere presi in considerazione dagli Stati membri nella gestione della carenza idrica e della siccità e che promuovono misure prioritarie che vanno dal risparmio idrico alla politica tariffaria e soluzioni alternative, e tenendo in debito conto la dimensione costi-benefici, è opportuno applicare le prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua, stabilite dal presente regolamento, ogni volta che vengono riutilizzate acque reflue urbane trattate provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, a fini di irrigazione agricola,**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, così come l'obbligo di svolgere [...] una gestione dei rischi [...] **specificata** per garantire il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche.
2. Finalità del presente regolamento è garantire la sicurezza delle acque depurate [...] **a fini di irrigazione agricola**, onde assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, **promuovere l'economia circolare e favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici**, affrontare in modo coordinato in tutta l'Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e contribuire anche al buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica [...] **ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CE, a fini di irrigazione agricola, come specificato nell'allegato I, sezione 1.**
2. **Uno Stato membro può decidere che non è opportuno riutilizzare acque reflue urbane trattate a fini di irrigazione agricola su parti o sulla totalità del suo territorio, tenuto conto delle condizioni geografiche e climatiche – compreso lo status quantitativo delle acque sotterranee di cui alla direttiva 2000/60/CE –, delle acque superficiali, degli effetti sociali, ambientali ed economici del riutilizzo nonché di altre soluzioni adeguate per affrontare il problema della carenza idrica e della siccità.**

Tale decisione si basa su uno o più dei criteri di cui al primo comma ed è comunicata alla Commissione.

Se del caso, lo Stato membro rivede tale decisione, tenuto conto in particolare della necessità di adattamento ai cambiamenti climatici.

2 bis. In deroga a quanto sopra, non è necessario che i progetti di ricerca relativi agli impianti di depurazione rispettino le disposizioni del presente regolamento laddove le autorità competenti accertino che siano soddisfatti i seguenti criteri:

- a) il progetto di ricerca non sarà condotto in un corpo idrico utilizzato per l'estrazione di acque destinate al consumo umano e/o nelle relative zone di salvaguardia designate ai sensi della direttiva 2000/60/CE;**
- b) il progetto di ricerca sarà oggetto di opportuno monitoraggio.**

Qualsiasi decisione adottata a norma del presente paragrafo è limitata a un massimo di cinque anni. Nessun raccolto risultante da un progetto di ricerca esentato a norma del presente paragrafo è immesso sul mercato.

3. Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 852/2004 e non impedisce agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità dell'acqua necessaria per conformarsi al regolamento (CE) n. 852/2004 applicando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con altre opzioni diverse dal trattamento, né di utilizzare fonti idriche alternative a fini di irrigazione agricola.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. *"autorità competente(i)"*: autorità od organismo(i) **designati** da uno Stato membro per adempiere agli obblighi risultanti dall'applicazione del presente regolamento **relativi alla concessione del permesso o dell'autorizzazione per la produzione e/o l'erogazione di acque depurate e alla verifica della conformità, nonché alla concessione della deroga per progetti di ricerca;**
2. [...]
3. *"utilizzatore finale"*: la persona fisica o giuridica che utilizza acque depurate;
4. *"acque reflue urbane"*: acque reflue urbane quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE;
5. *"acque depurate"*: le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di depurazione **conformemente all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento;**
6. *"impianto di depurazione"*: un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altro impianto che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua idonea ad un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, del presente regolamento;
7. *"gestore dell'impianto di depurazione"*: la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un impianto di depurazione;
8. *"pericolo"*: un agente biologico, chimico, fisico o radiologico che ha il potenziale di causare danni a persone, ad animali, alle colture agrarie o ad altri vegetali, ad altro biota terrestre, al biota acquatico, al suolo o all'ambiente in generale;

9. *"rischio"*: la probabilità che i pericoli individuati provochino un danno in un determinato periodo di tempo, compresa la gravità delle conseguenze;
10. *"gestione dei rischi"*: una gestione sistematica che assicura costantemente la sicurezza dell'acqua riutilizzata in un contesto specifico;
11. *"misura preventiva"*: qualsiasi azione o attività che può essere attuata per prevenire o eliminare un rischio per l'ambiente e la salute, o per ridurlo a un livello accettabile;
12. ***"punto di conformità"***: l'uscita dall'impianto di depurazione, salvo che l'autorità competente non stabilisca un altro punto successivo in cui il gestore dell'impianto di depurazione consegna le acque depurate al successivo soggetto della catena;
13. ***"barriera"***: qualsiasi mezzo, comprese le operazioni fisiche o procedurali o le condizioni d'uso, che riduca o eviti i rischi di infezione umana impedendo che le acque depurate entrino in contatto con i prodotti ingeriti e con le persone direttamente esposte, o un altro mezzo che, per esempio, riduca la concentrazione di microorganismi nelle acque depurate o ne impedisca la sopravvivenza nei prodotti ingeriti;
14. ***"permesso o autorizzazione"***: documento scritto rilasciato dall'autorità competente che autorizza la produzione e/o l'erogazione di acque depurate a fini di irrigazione agricola ai sensi del presente regolamento;
15. ***"parte(i) o autorità responsabile(i)"***: la o le parti o autorità, diverse dalla o dalle autorità competenti, che adempiono agli obblighi risultanti dall'applicazione del presente regolamento;
16. ***"sistema di riutilizzo dell'acqua"***: l'insieme di infrastrutture e altri elementi tecnici necessari alla produzione, all'erogazione e all'utilizzo delle acque depurate. Comprende tutti gli elementi dall'entrata nell'impianto di trattamento delle acque reflue fino al punto o ai punti in cui le acque depurate sono impiegate a fini di irrigazione agricola.

Articolo 4

Obblighi [...] in materia di qualità delle acque depurate

1. Il gestore dell'impianto di depurazione provvede a che, al punto di conformità, le acque depurate [...] **a fini di irrigazione agricola, come precisato nell'allegato I, sezione 1, siano conformi [...]:**
 - a) alle prescrizioni minime di qualità dell'acqua di cui all'allegato I, sezione 2;
 - b) a ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente nel pertinente **permesso o autorizzazione**, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere [...]c) e [...]d), per quanto riguarda la qualità dell'acqua.

Il gestore dell'impianto di depurazione non è responsabile della qualità delle acque depurate dopo il punto di conformità.

2. Al fine di garantire la conformità alle prescrizioni e alle condizioni di cui al paragrafo 1, il gestore dell'impianto di depurazione procede al monitoraggio della qualità dell'acqua, nel rispetto:
 - a) dell'allegato I, sezione 2;
 - b) di ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente nel pertinente **permesso o autorizzazione**, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere [...]c) e [...]d), per quanto riguarda il monitoraggio.
3. [...]
3. **Le prescrizioni di qualità di cui all'allegato I, sezione 2, possono essere corredate da barriere aggiuntive nel sistema di riutilizzo dell'acqua, onde garantire che le acque soddisfino le prescrizioni di qualità al punto di utilizzo finale ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004.**

Gestione dei rischi

1. [...]
2. [...] **Ai fini della produzione, dell'erogazione e dell'utilizzo di acque depurate, l'autorità competente fa in modo che venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, sulla base dei principali elementi della gestione dei rischi [...] di cui all'allegato II. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua può includere uno o più sistemi di riutilizzo dell'acqua.**

Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua **individua le responsabilità della gestione dei rischi, i rischi e pericoli potenziali e le corrispondenti misure preventive e/o, eventualmente, correttive appropriate** e propone le eventuali prescrizioni, in aggiunta a quelle specificate nell'allegato I, necessarie per attenuare ulteriormente i rischi [...] **prima del punto di conformità.**

3. **Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua può inoltre individuare le eventuali prescrizioni, in aggiunta a quelle specificate nell'allegato I, dopo il punto di conformità e la o le parti responsabili della loro esecuzione.**

Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua può individuare anche le barriere aggiuntive di cui all'articolo 4, paragrafo 3, comprese le condizioni relative allo stoccaggio, alla distribuzione e all'utilizzo.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 14, atti delegati intesi a modificare il presente regolamento, al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali [...] **elementi** della gestione dei rischi di cui all'allegato II.

[...] .

5. **La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, stabilisce orientamenti a sostegno dell'elaborazione dei piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Articolo 6

*[...] **Obblighi concernenti il permesso o l'autorizzazione per quanto riguarda le acque depurate***

1. [...] **La produzione e l'erogazione di acque depurate [...] a fini di irrigazione agricola come precisato nell'allegato I, sezione 1, sono subordinate al rilascio di un permesso o di un'autorizzazione.**

2. [...] **La o le parti o autorità responsabili delle acque depurate [...] richiedono il permesso o l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 o la modifica di un permesso, o la modifica di un permesso o di un'autorizzazione esistente, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'impianto di depurazione è in funzione o si prevede che entri in funzione.**

3. [...] **Il permesso o autorizzazione si basa sul piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua e comprende, tra l'altro, quanto segue:**

a) [...]

b) [...]

- c) [...]
- a) **la classe o le classi di qualità delle acque depurate nonché l'uso o gli usi agricoli consentiti per i quali, in forza dell'allegato I, sono consentite o autorizzate le acque depurate, il luogo d'utilizzo, l'impianto o gli impianti di depurazione e il volume annuo stimato delle acque depurate da produrre;**
- b) **le condizioni relative alle prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell'acqua di cui all'allegato I, sezione 2;**
- c) **le condizioni relative alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua;**
- d) **ogni altra condizione necessaria per attenuare ulteriormente eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e animale o per l'ambiente;**
- e) **il periodo di validità.**

Articolo 7 [...]

[...]

1. [...] [...] [...]

2. [...]
3. [...]
4. **Il permesso o autorizzazione sono riesaminati** periodicamente e [...], se del caso, **modificati, in particolare in seguito a una modifica sostanziale della capacità o del processo tecnologico dell'impianto di depurazione.**
5. **Gli Stati membri possono decidere che lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzo delle acque depurate siano soggetti a un permesso o un'autorizzazione specifici al fine di applicare le prescrizioni e le barriere supplementari individuate nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5, paragrafo 3.**

Articolo 8

Verifica della conformità

1. L'autorità competente verifica che, al punto di conformità, le acque depurate rispettino le condizioni indicate **nel permesso o autorizzazione**. La verifica della conformità è eseguita secondo le seguenti modalità:
 - a) controlli in loco;
 - b) uso dei dati di monitoraggio ottenuti, **in particolare** in applicazione del presente regolamento e, **se del caso**, della direttiva 91/271/CEE [...];
 - c) **o** qualsiasi altro mezzo adeguato.
2. In caso di mancata conformità **alle condizioni stabilite nel permesso o autorizzazione**, l'autorità competente impone [...] **alla o alle parti o autorità responsabili** di adottare senza indugio tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità.
3. Se la mancata conformità comporta un rischio significativo per l'ambiente o per la salute umana, [...] **la o le parti o autorità responsabili** sospendono [...] **l'uso** delle acque depurate fino a che l'autorità competente non stabilisce che la conformità è stata ripristinata.
4. In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni **del permesso o autorizzazione** [...], **la o le parti o autorità responsabili informano** [...] l'autorità competente e [...] **altre parti** che potrebbero potenzialmente esserne interessate, e comunicano all'autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente.

Articolo 9

Cooperazione tra Stati membri

1. **Qualora il riutilizzo delle acque abbia rilevanza transfrontaliera**, gli Stati membri designano un punto di contatto o **ricorrono a strutture esistenti istituite in virtù di accordi internazionali**, per cooperare, se del caso, con i punti di contatto e con le autorità competenti degli altri Stati membri. Il ruolo dei punti di contatto **o delle strutture esistenti** consiste nell'offrire assistenza, su richiesta, e coordinare la comunicazione tra autorità competenti. **Prima di concedere il permesso o l'autorizzazione, le autorità competenti scambiano informazioni in merito alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, con il punto di contatto dello Stato membro in cui sono destinate ad essere utilizzate le acque depurate.** I punti di contatto provvedono, in particolare, a ricevere e trasmettere le richieste di assistenza.
2. Gli Stati membri rispondono alle richieste di assistenza senza indebito ritardo.

Articolo 10

Informazioni al pubblico

1. Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, **ove le acque depurate siano utilizzate a fini di irrigazione agricola come precisato nell'allegato I, sezione 1, del presente regolamento**, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico, online **o con altri mezzi**, informazioni adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell'acqua. Tali informazioni riguardano, tra l'altro:
 - a) la quantità e la qualità delle acque depurate erogate conformemente al presente regolamento;
 - b) [...]

- [...] b) **i permessi o le autorizzazioni concessi o modificati** in conformità del presente regolamento, tra cui le condizioni stabilite dalle autorità competenti a norma dell'articolo [...]6, paragrafo 3;
 - [...] c) i risultati dei controlli di conformità eseguiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1;
 - [...] d) i punti di contatto designati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate [...] **ogni due anni**.
 3. [...]

Gli Stati membri provvedono affinché la decisione adottata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, sia resa pubblica online o con altri mezzi.

Articolo 11

Informazioni relative al controllo dell'attuazione

1. Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, **ove le acque depurate siano utilizzate a fini di irrigazione agricola come precisato nell'allegato I, sezione 1, del presente regolamento**, [...] gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea dell'ambiente, provvedono a:
 - a) elaborare e pubblicare entro ... [[...] **otto** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e aggiornare successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente le informazioni sui risultati della verifica della conformità effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e le altre informazioni che devono essere rese disponibili online al pubblico in conformità dell'articolo 10;

- b) elaborare, pubblicare e aggiornare in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sui casi di mancata conformità alle condizioni stabilite **nel permesso o** nell'autorizzazione, raccolte conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, nonché le informazioni sulle misure adottate in conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3.
2. Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.
3. Sulla base dei dati di cui al paragrafo 1, l'Agenzia europea dell'ambiente, **in consultazione con gli Stati membri**, redige, pubblica e aggiorna periodicamente o su richiesta della Commissione un quadro generale a livello dell'Unione che comprende, se del caso, gli indicatori di risultato, i risultati e gli effetti del presente regolamento, le carte d'insieme e le relazioni degli Stati membri.
4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative al formato e alla presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1, nonché relative al formato e alla presentazione del quadro generale a livello dell'Unione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15.

Articolo 12 [...]

Articolo 13

Valutazione e riesame

1. La Commissione, entro ... [[...] **otto** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], effettua una valutazione del presente regolamento. Tale valutazione si basa, almeno, sui seguenti elementi:
 - a) l'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento;
 - b) le serie di dati elaborate dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e il quadro generale a livello dell'Unione elaborato dall'Agenzia europea dell'ambiente, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3;
 - c) i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;
 - d) le conoscenze tecniche e scientifiche;
 - e) le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ove disponibili, **oppure altri orientamenti internazionali o norme ISO**.

2. Nel contesto della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- a) le prescrizioni minime di cui all'allegato I;
 - b) i principali [...] **elementi della** gestione dei rischi di cui all'allegato II;
 - c) le prescrizioni supplementari stabilite dalle autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c);
 - d) le conseguenze del riutilizzo dell'acqua sull'ambiente e sulla salute umana **e animale**.
3. **Sulla base dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 o qualora le nuove conoscenze tecniche e scientifiche lo rendano necessario, la Commissione può valutare la necessità di rivedere le prescrizioni minime di cui all'allegato I, sezione 2, e, ove opportuno, presentare proposte legislative di modifica in conformità del trattato.**

Articolo 14

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui [...] all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui [...] all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi [...] dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 2000/60/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro [...] **cinque** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da... [...] **cinque** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1. Utilizzi delle acque depurate di cui all'articolo 2

a) Irrigazione agricola

Per irrigazione agricola s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture:

- colture alimentari da consumare crude, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano allo stato crudo o non lavorato;
- colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano non allo stato crudo ma dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);
- colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli, colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).

Sezione 2. Prescrizioni minime

2.1. Prescrizioni minime applicabili alle acque depurate destinate a essere utilizzate a fini di irrigazione agricola

Le classi di qualità delle acque depurate nonché gli utilizzi e le tecniche di irrigazione consentiti per ciascuna classe sono elencati nella tabella 1. Le prescrizioni minime di qualità delle acque sono indicate alla lettera a) della tabella 2. Le frequenze minime e gli obiettivi prestazionali per il controllo delle acque depurate sono stabiliti alla lettera b) della tabella 3 (attività ordinarie di monitoraggio) e tabella 4 (controllo di validazione).

Le categorie di colture sono irrigate con acque depurate appartenenti alla corrispettiva classe minima di qualità di cui alla tabella 1 riportata di seguito, a meno che non siano applicate le opportune barriere aggiuntive di cui all'articolo 4, paragrafo 3, che consentono di soddisfare le prescrizioni di qualità di cui alla tabella 2. Tali barriere aggiuntive possono basarsi sull'elenco indicativo delle misure preventive che figura nell'allegato II, punto 6, o in qualsiasi altra norma nazionale o internazionale equivalente, ad es. la norma ISO 16075-2.

Tabella 1 Classi di qualità delle acque depurate e tecniche di irrigazione e utilizzi agricoli consentiti

Classe minima di qualità delle acque depurate	Categoria di coltura	Tecniche di irrigazione
A	Tutte le colture alimentari, comprese le piante da radice, da consumare crude e le colture alimentari la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque depurate	Tutte
B	Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque depurate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture per l'alimentazione di animali da latte o da carne	Tutte
C	Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque depurate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture per l'alimentazione di animali da latte o da carne	Irrigazione a goccia* [...] o altra tecnica di irrigazione che eviti il contatto diretto con la parte commestibile della coltura
D	Colture industriali, da energia e da sementi	Tutte**

(*) L'irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d'acqua. L'acqua viene erogata a bassissima portata (2-20 litri/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati "emettitori" o "gocciolatori".

(**) Nel caso di tecniche di irrigazione che imitano la pioggia, occorre prestare particolare attenzione alla protezione della salute dei lavoratori o degli abitanti. A tal fine è opportuno porre in essere le adeguate misure preventive.

a) Prescrizioni minime di qualità delle acque

Tabella 2 Prescrizioni minime di qualità delle acque depurate [...] a fini di irrigazione agricola

Classe di qualità delle acque depurate	Obiettivo tecnologico indicativo	Prescrizioni di qualità				
		<i>E. coli</i> [...] quantità/ 100 ml)	BOD ₅ (mg/l)	TSS (mg/l)	Torbidità (NTU)	Altro
A	Trattamento secondario, filtrazione e disinfezione	≤10 [...]	≤10	≤10	≤5	<i>Legionella</i> spp.: <1 000 ufc/l se vi è rischio di disseminazione via aerosol [...] Nematodi intestinali (uova di elminti): ≤1 uovo/l per irrigazione di pascoli o colture da foraggio
B	Trattamento secondario e disinfezione	≤100	Ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio ²⁹ (allegato I, tabella 1)	Ai sensi della direttiva 91/271/CEE (allegato I, tabella 1)	-	
C	Trattamento secondario e disinfezione	≤1 000			-	
D	Trattamento secondario e disinfezione	≤10 000			-	

Le acque depurate saranno considerate conformi alle prescrizioni di cui alla tabella 2 se le misurazioni soddisfano tutti i seguenti criteri:

- i valori indicati per *E. coli*, *Legionella* spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90% dei campioni. Nessuno dei valori dei campioni può eccedere la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per *E. coli* e *Legionella* e il 100% del valore indicato per i nematodi intestinali;
- i valori indicati per BOD₅, TSS e torbidità nella classe A sono rispettati in almeno il 90% dei campioni. Nessuno dei valori dei campioni può eccedere la deviazione massima ammissibile del 100% del valore indicato.

²⁹ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

b) Prescrizioni minime di controllo

I gestori degli impianti di depurazione effettuano attività ordinarie di monitoraggio per verificare che le acque depurate siano conformi alle prescrizioni minime di qualità delle acque di cui alla lettera a). Le attività ordinarie di monitoraggio rientrano nelle procedure di verifica del sistema di riutilizzo dell'acqua.

Tabella 3 Frequenze minime delle attività ordinarie di monitoraggio delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

Frequenze minime delle attività di monitoraggio						
Classe di qualità delle acque depurate	<i>E. coli</i>	BOD ₅	TSS	Torbidità	<i>Legionella</i> spp. (ove applicabile)	Nematodi intestinali (ove applicabile)
A	Una volta alla settimana	Una volta alla settimana	Una volta alla settimana	Costante	[...] Due volte al mese	Due volte al mese o frequenza determinata dal gestore dell'impianto di depurazione secondo il numero di uova presenti nelle acque reflue che entrano nell'impianto di depurazione
B	Una volta alla settimana	Ai sensi della direttiva 91/271/CEE (allegato I, sezione D)	Ai sensi della direttiva 91/271/CEE (allegato I, sezione D)	-		
C	Due volte al mese			-		
D	Due volte al mese			-		

Il controllo di validazione deve essere effettuato prima che [...] **un nuovo** impianto di depurazione sia messo in funzione, sia modificata l'apparecchiatura o siano aggiunti nuovi processi o apparecchiature. **Gli impianti di depurazione già in funzione che alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispettano le prescrizioni di qualità delle acque depurate di cui all'allegato I, tabella 2, sono esentati dagli obblighi in materia di controllo di validazione.**

Il controllo di validazione è eseguito per la classe A di qualità delle acque depurate, ossia quella cui si applicano le prescrizioni più rigorose, per valutare se gli obiettivi prestazionali (riduzione di \log_{10}) sono rispettati. Il controllo di validazione comporta il monitoraggio dei microrganismi indicatori associati a ciascun gruppo di agenti patogeni (batteri, virus e protozoi). I microrganismi indicatori selezionati sono l'*E. coli* per i batteri patogeni, i colifagi F-specifici, colifagi somatici o colifagi per i virus patogeni e le spore di *Clostridium perfringens* o i solfobatteri sporigeni per i protozoi. Gli obiettivi prestazionali (riduzione di \log_{10}) per il controllo di validazione relativo ai microrganismi indicatori selezionati sono [...] soddisfatti al [...] punto di conformità [...], considerando le concentrazioni dell'effluente di acque reflue crude che entra nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane. **Almeno il 90% dei campioni di validazione raggiunge o supera gli obiettivi prestazionali.**

Se un indicatore biologico non è presente in quantità sufficiente nell'effluente di acque reflue crude per ottenere la riduzione di \log_{10} , l'assenza di tale indicatore biologico nelle acque depurate significa che i requisiti della validazione sono rispettati. Le prestazioni per quanto riguarda l'obiettivo di conformità possono essere stabilite mediante controllo analitico, aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati (quali dati pubblicati di rapporti di prova, studi di casi, ecc.) o essere oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate per i trattamenti innovativi.

Tabella 4 Controllo di validazione delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

Classe di qualità delle acque depurate	Microrganismi indicatori (*)	Obiettivi prestazionali per la catena di trattamento (riduzione di log ₁₀)
A	<i>E. coli</i>	≥ 5,0
	Colifagi totali/colifagi F-specifici/colifagi somatici/colifagi (**)	≥ 6,0
	Spore di <i>Clostridium perfringens</i> /solfobatteri sporigeni (***)	≥ 4,0 (in caso di spore di <i>Clostridium perfringens</i>) ≥ 5,0 (in caso di solfobatteri sporigeni)

(*) Ai fini del controllo di validazione possono essere impiegati anche i patogeni di riferimento *Campylobacter*, Rotavirus e *Cryptosporidium* al posto dei microrganismi indicatori proposti. Gli obiettivi prestazionali da applicare per la riduzione di log₁₀ dovrebbero quindi essere i seguenti: *Campylobacter* (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) e *Cryptosporidium* (≥ 5,0).

(**) Quale indicatore più appropriato della presenza di virus è scelto il valore totale dei colifagi. Tuttavia, se l'analisi dei colifagi totali non è possibile, deve essere analizzato almeno uno di questi indicatori (colifagi F-specifici o colifagi somatici).

(***) Quale indicatore più appropriato della presenza di protozoi è scelto il valore delle spore di *Clostridium perfringens*. Tuttavia, se la concentrazione di spore di *Clostridium perfringens* non consente di convalidare l'eliminazione richiesta di log₁₀, si possono considerare in alternativa i solfobatteri sporigeni.

I metodi di analisi per il controllo sono convalidati e documentati [...] in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente.

ALLEGATO II

PRINCIPALI ELEMENTI [...] DELLA GESTIONE DEI RISCHI

La gestione dei rischi dovrebbe comprendere l'individuazione e la gestione proattive dei rischi al fine di assicurare che le acque depurate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci siano rischi né per la salute umana e animale né per l'ambiente. A tal fine è istituito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua sulla base dei seguenti elementi:

1. [...] **Descrizione dell'intero sistema di riutilizzo dell'acqua**, dalle acque reflue che entrano nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane al punto di utilizzo, compresi le fonti di acque reflue, le fasi di trattamento e le relative tecnologie presso l'impianto di depurazione, l'infrastruttura di erogazione, **distribuzione** e stoccaggio, l'utilizzo previsto, il luogo e **il periodo d'utilizzo (ad esempio utilizzo temporaneo o ad hoc), le tecniche di irrigazione, il tipo di coltura, le altre fonti idriche se sono previste miscele e [...] i volumi di acque depurate da erogare. [...]** .

- 1 bis. Individuazione delle parti coinvolte nel sistema di riutilizzo dell'acqua e individuazione delle rispettive responsabilità. Le responsabilità e i ruoli di tutte le parti interessate dovrebbero essere chiaramente precisati e assegnati.**

2. [...] **Individuazione di potenziali pericoli**, in particolare la presenza di agenti inquinanti e patogeni, e **di possibili eventi pericolosi** quali un malfunzionamento del trattamento, fuoriuscite o contaminazioni accidentali nel sistema di riutilizzo dell'acqua descritto.

3. [...] **Individuazione degli ambienti e delle popolazioni [...] a rischio [...] nonché delle vie di esposizione [...]** ai pericoli potenziali individuati, tenendo conto di fattori ambientali specifici quali l'idrogeologia, la topologia, il tipo di suolo e l'ecologia locali e di fattori relativi al tipo di colture e di pratiche agricole e **di irrigazione** impiegate. Occorre tenere conto anche dei possibili effetti negativi, irreversibili o a lungo termine, delle attività di depurazione delle acque, **sulla base di prove scientifiche.**

4. **Valutazione [...] dei rischi per l'ambiente [...] e per la salute umana e animale**, tenendo conto della natura dei pericoli potenziali individuati, **della durata degli utilizzi previsti**, degli ambienti e delle popolazioni [...] individuati a rischio di esposizione a tali pericoli e della gravità dei possibili effetti degli eventi pericolosi, **tenendo in considerazione il principio di precauzione**, nonché di tutte le pertinenti normative nazionali e dell'Unione, dei documenti di orientamento e delle prescrizioni minime applicabili agli alimenti e ai mangimi e alla sicurezza dei lavoratori. [...] . **La valutazione del rischio potrebbe basarsi sull'esame degli studi e dei dati scientifici disponibili.**

La valutazione del rischio si articola [...] **nei seguenti elementi, a seconda dei casi:**

- a) una valutazione dei **rischi per l'ambiente**, comprendente tutti i seguenti aspetti:
 - i) la conferma della natura dei pericoli, compreso, se del caso, il livello senza effetto previsto;
 - ii) la valutazione del grado potenziale di esposizione;
 - iii) la caratterizzazione del rischio;
- b) una valutazione dei **rischi per la salute umana e animale**, comprendente tutti i seguenti aspetti:
 - i) la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la relazione dose-risposta;
 - ii) la valutazione della gamma potenziale della dose o del grado potenziale di esposizione;
 - iii) la caratterizzazione del rischio.

La valutazione del rischio può essere condotta per mezzo di una valutazione del rischio qualitativa o semiquantitativa. Si procederà invece a una valutazione del rischio quantitativa quando vi sono dati di supporto sufficienti o in progetti con un potenziale rischio elevato per l'ambiente o la salute pubblica.

Nella valutazione del rischio sono tenuti in considerazione, come minimo, i seguenti obblighi e prescrizioni:

- a) la prescrizione di ridurre e prevenire l'inquinamento delle acque causato da nitrati, ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio³⁰;
- b) l'obbligo che le aree protette di acqua potabile rispettino le prescrizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio³¹;
- c) la prescrizione di soddisfare gli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³²;
- d) la prescrizione di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³³;
- e) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti di cui alla direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴;

³⁰ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pagg. 1-8).

³¹ Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

³² Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

³³ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

³⁴ Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

- f) la prescrizione di rispettare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti rilevanti a livello nazionale (ossia inquinanti specifici dei bacini idrografici) di cui alla direttiva 2000/60/CE;
- g) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità delle acque di balneazione di cui alla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵;
- h) le prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi della direttiva 86/278/CEE del Consiglio³⁶;
- i) le prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ e gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene;
- j) le prescrizioni per l'igiene dei mangimi stabilite dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸;
- k) la prescrizione di rispettare i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione³⁹;

³⁵ Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

³⁶ Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

³⁷ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

³⁸ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

³⁹ Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

- l) la prescrizione di rispettare i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione⁴⁰;
- m) le prescrizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹;
- n) le prescrizioni in materia di salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² e al regolamento (CE) n. 142/2011 della Commissione⁴³.

5. Presa in considerazione di prescrizioni per la qualità e il monitoraggio dell'acqua che si aggiungono a quelle indicate nell'allegato I e/o sono più rigorose rispetto ad esse, ove necessario e opportuno per garantire un livello sufficiente di protezione dell'ambiente e della salute umana [...] e animale, in particolare quando vi sono chiare prove scientifiche del fatto che i rischi derivino dalle acque depurate e non da altre fonti.

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

⁴¹ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁴² Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁴³ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

In base all'esito della valutazione del rischio di cui al punto 4, tali prescrizioni supplementari possono in particolare riguardare:

- a) i metalli pesanti;
- b) gli antiparassitari;
- c) i sottoprodotti di disinfezione;
- d) i medicinali;
- e) altre sostanze che destano crescente preoccupazione;
- f) la resistenza agli agenti antimicrobici.

6. [...] **Individuazione delle misure di prevenzione** che sono già in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti. **È opportuno prestare particolare attenzione ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano e alle relative zone di salvaguardia.**

Tali misure di prevenzione possono comprendere:

- a) il controllo dell'accesso;
- b) misure supplementari di disinfezione o di eliminazione degli inquinanti;
- c) tecnologie specifiche di irrigazione che attenuano il rischio di formazione di aerosol (ad es. irrigazione a goccia);
- d) **prescrizioni specifiche per l'irrigazione a pioggia (ad es. velocità massima del vento, distanza tra l'impianto di irrigazione a pioggia e le aree sensibili);**

- e) **prescrizioni specifiche per i campi agricoli (ad es. inclinazione del terreno, saturazione idrica del suolo, zone carsiche);**
- f) il sostegno alla soppressione degli agenti patogeni prima della raccolta;
- g) la definizione di distanze minime di sicurezza **(ad es. dall'acqua superficiale, comprese le fonti zootecniche, o da attività quali l'acquacoltura, la piscicoltura, la molluschicoltura, il nuoto e altre attività acquatiche);**
- h) **pannelli segnaletici presso i siti di irrigazione indicanti l'utilizzo di acqua depurata e non potabile.**

Misure specifiche di prevenzione che potrebbero risultare pertinenti sono elencate nella tabella 1.

Tabella 1 Misure specifiche di prevenzione

Classe di qualità delle acque depurate	Misure specifiche di prevenzione
A	<ul style="list-style-type: none"> - I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque depurate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.
B	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra. - Esclusione delle vacche da latte in lattazione dal pascolo finché quest'ultimo non è asciutto. - Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell'imballaggio. - I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque depurate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.
C	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra. - Esclusione degli animali dal pascolo per cinque giorni dopo l'ultima irrigazione. - Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell'imballaggio. - I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque depurate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.
D	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.

7. [...] **Sistemi e procedure adeguati di controllo della qualità**, compreso il monitoraggio delle acque depurate sulla base di parametri pertinenti, e [...] programmi adeguati di manutenzione delle apparecchiature.

Si raccomanda al gestore dell'impianto di depurazione di istituire e mantenere un sistema di gestione della qualità certificato conformemente alla norma ISO 9001 o equivalente.

8. [...] **Sistemi di monitoraggio ambientale [...] per** garantire che sia fornito un riscontro del monitoraggio e che tutti i processi e le procedure siano opportunamente convalidati e documentati.

[...]

9. [...] **Un sistema adeguato [...] di gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza**, comprese le procedure per informare **adeguatamente** tutte le parti interessate in merito a eventi di questo tipo, e [...] aggiornamento periodico del piano di risposta alle emergenze.

Gli Stati membri potrebbero utilizzare gli orientamenti o le norme internazionali esistenti quali gli orientamenti in materia di valutazione e gestione del rischio per la salute del riutilizzo dell'acqua non potabile (ISO 20426:2018) e gli orientamenti in materia di utilizzo di acque reflue trattate per progetti di irrigazione (ISO 16075:2015) o altre norme equivalenti accettate a livello internazionale oppure orientamenti dell'OMS⁴⁴ quali strumenti per l'individuazione sistematica dei pericoli, la valutazione e la gestione dei rischi, sulla base di un approccio basato su priorità applicato all'intera catena (dal trattamento delle acque reflue urbane per il riutilizzo, alla distribuzione e all'utilizzo a fini di irrigazione agricola nonché al controllo degli effetti) e per specifiche valutazioni dei rischi in loco.

⁴⁴ https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/gsuweg2/en/;
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/ssp-manual/en/